REGOLAMENTO (CE) N. 3599/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie Sardina pilchardus (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione (²), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 1º gennaio 1986, che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1994 sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 33.53/93 del Consiglio (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994, il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

(in ECU per tonnellata)

Pesci interi		
Dimensione	Extra, A	В
1	241	156
2	241	156
3	372	156
4	241	156

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (*).

Articolo 2

Il presente regolamento entræ in vigore il 1º gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1. (²) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6. (³) GU n. L 301 dell'8. 12. 1993, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.